



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE - Consigliere -
Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere -
Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere -

Oggetto

PREVIDENZA
ALTRO SPESE
PROCESSUALI
COMPENSAZIONE
SPESE

Ud. 09/11/2022 - CC

R.G.N. 22138/2021

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22138-2021 proposto da:

(omissis), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

- ricorrente -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis)

;

- resistente -



avverso la sentenza n. 4376/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO CHE

1. con sentenza 22 febbraio 2021, la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, nel quale l'Istituto era rimasto contumace, che l'aveva condannato, quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento, in favore di (omissis) (dipendente della (omissis) s.r.l., dichiarata fallita sulla sua istanza in base a decreto ingiuntivo), della somma di € 9.262,88, a titolo di residuo di T.f.r.;
2. la Corte territoriale ha ritenuto tardivo l'appello dell'Inps avverso la sentenza di primo grado (pubblicata il 4 dicembre 2017), in quanto proposto (con ricorso depositato il 4 giugno 2018) oltre il termine (di trenta giorni) prescritto dall'art. 325 c.p.c., applicabile nel caso di specie per la notificazione della sentenza personalmente alla parte, rimasta contumace in primo grado, sia presso la sede di Caserta (il 15 gennaio 2018), sia presso la sede di Roma (il 23 gennaio 2018);
3. essa ha infine ritenuto di compensare le spese del grado tra le parti per *“la natura meramente processuale della pronuncia”*;
4. con atto notificato il 22 agosto 2021, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l'Inps intimato non ha svolto difese.

CONSIDERATO CHE

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 92, secondo comma c.p.c., per l'inesistenza delle *“gravi ed eccezionali ragioni”*,



esplicitamente indicate nella motivazione” (secondo il testo novellato dalla l. 69/2009, applicabile *ratione temporis*), non ravvisabili nella natura processuale della pronuncia (unico motivo);

2. esso è manifestamente fondato;
3. in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicare nella motivazione esplicitamente e che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; Cass. 14 marzo 2019, n. 7352);
4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso nella Adunanza camerale del 9 novembre 2022

Il Presidente

(dott. Adriana Doronzo)

